

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato e ordiniamo

*Il Ministro delle Finanze è incaricato di presentare
al Parlamento Nazionale l'unito progetto di
Legge concernente la diminuzione temporaria
del Canone Gabellico assogato alle
Province dello Stato colla Legge
del 2 Gennaio 1853, di svolgere i motivi, e di sostenere
la discussione.*

Dati Torino addì 12. Gennaio 1854.

Vittorio Emanuele

Signori

La notevole deficienza del raccolto del vino prodotta dalla misteriosa malattia che da tre anni flagella la massima parte delle contrade Europee, ha cagionato un gravissimo aumento nel prezzo di questo genere, e quindi una diminuzione proporzionata nella sua consumazione.

Questa diminuzione ha reso difficile ed in certi casi impossibile a molti comuni la riscossione, sia in via d'abbonamento, sia in via d'esercizio, dei dritti stabiliti, onde abilitarli a pagare il canone tabellario. Scemata la materia imponibile, non si può pretendere di ottenere dalla tassa un'eguale prodotto, senza aumentare la quantità di essa; ciò che è contrario allo spirito della legge sancita dalla passata legislatura.

Il Governo, tenuto conto di queste non prevedibili circostanze, ha pensato che la giustizia e l'equità consigliavano un temporaneo alleviamento del peso derivante dalla imposta delle tabelle.

Inttavia non tutti i comuni trovandosi in analoghe condizioni, non pare doversi estendere a tutti in eguale misura l'accennato alleviamento.

Nelle grandi città, e specialmente in

Corino ed in Genova, le conseguenze dell'incarnimento del vino sono assai meno sensibili di quello not sieno nei minori comuni ed in quei emati in ispecie. Per l'artiere delle città il vino è oggetto di prima necessità per braccianti delle terre agricole è invece oggetto di lusso. Un aumento quindi nel prezzo del vino, mentre di poco scema la consumazione nelle grandi città, di molto la riduce nelle terre minori. Epperchio non abbiamo reputato potersi mantenere in tutta la sua integrità il canone imposto alla città di Corino e di Genova dall'Art. 16 della legge 2. Lomajo 1853., e stabilire che la riduzione consentita per tutte le altre Provincie, dove si ripartirsi fra i comuni la di cui popolazione agglomerata fosse minore di 10/m abitanti.

Noi confidiamo che la città di Corino e di Genova, saranno per accogliere questa disposizione con animo rassegnato, e riconosceranno che non militano a favore loro quei gravi ed impellenti motivi che soli possono indurre il Parlamento ad acconsentire, in fronte delle necessità dell'erario, ad una notevole diminuzione di tasse.

Infatti, mentre gli effetti dei scarsi raccolti si fanno sentire con crescente severità nei paesi agricoli e nelle borgate minori, l'attività commerciale, lo sviluppo industriale, non sono menomate nelle nostre grandi città. Le nuove costruzioni

si propeguono a Corino ad onta delle critiche circostanze, ed a Genova giammai il commercio fu in piu prospere condizioni. Quindi pare giusto che quelle localita che poco o nulla sentono il peso delle calamita che affliggono la massima parte delle Provincie dello Stato, non partecipino al sacrificio che sole circostanze straordinarie possono consigliarci di accettare.

Adi vi proponiamo una diminuzione uniforme del 10 p% sul canone, per tutte le Provincie dello Stato, salvo per la Provincia di Genova, rispetto alla quale vorremmo estendere d'alquanto il beneficio, fissando lo sgravio a lire 50000,00, cioè al 16. 88. circa p% dell'attuale canone.

Questa disposizione eccezionale, è fondata sulle condizioni speciali di quella Provincia. La Camera ricorderà che mentre il canone delle altre Provincie liguri venne fissato in ragione di 90. centesimi per abitante, quello della Provincia di Genova fu stabilito nella stessa misura del canone della Provincia di Corino, cioè in ragione di L. 68. per abitante (1).

Da un piu accurato esame dello Stato delle cose in quella Provincia, ci siamo convinti che essa, rispetto alla consumazione dei generi soggetti a tabelle, non è in condizioni identiche alla Provincia di Corino; e che perciò sarebbe soverchiamente

1) Occorre osservare che 80190 abitanti che figuravano nella Provincia di Cicognola, soggetto alle tabelle, furono computati soltanto per 0.60, 22.

gravata ove il primitivo canone si
manteneva senza riduzione. L'apertura
della ferrovia, lungi dal migliorare la sua
condizione, ha deteriorato quella di tutti
i paesi situati lungo della strada maestra,
privandoli delle vistose consumazioni
di vini e di carne che si facevano dai
numerosi carrettieri che sopra di essi si
continuavano a muoversi.

Prattando d'una disposizione tempo-
ranea e d'indole quasi di beneficenza,
parve potersi lasciare al consiglio Provinciale
il riparto dello scavalco dalla legge concepito,
sopprimendo il ricorso al M. Ministero, che
vietando lunghe pratiche indugierebbe
sovverchiamente l'effetto benefico che
questa legge dee produrre.

Signori,

L'applicazione della legge 2. Lombrigi
1853. si ha dimostrato che le benevoli
vire del legislatore si sarebbero verificate,
se un'inadita calamità non avesse
portato una gravissima perturbazione nel
nostro sistema economico. ove il prezzo
del vino fosse rimasto nei limiti degli
anni antecedenti a questa legge, il peso
da ogni imposto ai comuni sarebbe riuscito
leggero e comportabile. Coll'inadito suo
incremento, riesce troppo grave, ed è quindi
giusto e ragionevole il temporaneamente
alleviarlo. Seguita la malattia, ritornati
i prezzi delle bevande ai loro corsi normali

la votata legge potrà essere applicata
in tutta la sua estensione, senza che
cont' essa si possano elevare fondati
riclamii. L'indulgenza di cui sarà
stato largo il Governo, gli darà dritto
di essere rigoroso nella sua applicazione
quando non tornerà di soverchio ag-
gravio ai consumatori -

Progetto di legge ^{N.º 38}
presentato dal Ministero delle Finanze
nella Camera del 15 gennaio 1886

Diminuzione temporanea del canone gabellario
applicato alle P. e S. della Stato
colle legge del 2 gennaio 1885.

Progetto di legge

Per Diminuzione temporaria del
canone gabellario assegnato alle
Province dello Stato colla legge
2. Gennaio 1843.

Art. 1.

Il canone relativo ai dritti
di gabella stabilito per la
Provincia di Genova dall'
articolo 7. della legge 2. Gennaio
1843., e dall'annessavi tabella
n.º 2. è ridotto di L. 50/100.—

art. 2.

Il canone fissato nell'
accennata tabella per le altre
Province dello Stato, salvo le
quote a carico delle Città di
Torino, e di Genova, è pure
ridotto rispettivamente di un decimo.

Art. 3.

La diminuzione di cui nei due
articoli precedenti sarà applicata
soltanto all'ultimo semestre
1843. ed al primo dell'anno
corrente.



27

Art.º 4.

L'Intendente della Provincia procederà al riparto della somma come terra concessa in diminuzione fra tutti i Comuni componenti la Provincia, tenuto conto delle loro condizioni speciali, esclusi però quelli la cui popolazione aggregata eccede i dieci mille abitanti.

Art.º 5.

Il quadro di riparto sarà dall'Intendente sottoposto alle deliberazioni del Consiglio Provinciale a quest'effetto appositamente convocato.

Art.º 6.

Il riparto colle modificazioni, che il Consiglio Provinciale crederà dovervi introdurre sarà definitivamente approvato con decreto dell'Intendente, il quale lo fa pubblicare in ciascuna Comune interessata, e ne trasmette due copie al Ministero delle Finanze.

27

11

Art. 7.

Il Consiglio delegato proce-
=derà nel termine di giorni 15.
dalla pubblicazione del decreto
di cui nell'articolo antecedente
alla ripartizione della somma
detratta dal canone dovuto
dal Comune, fra gli esercenti
contemplati nel titolo 1.º della
legge 7. Gennaio 1893., nella
proporzione della rispettiva
quota di detto canone. —

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 35-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GASTINELLI, CANALIS, MOIA, ROSSI, CAVALLINI, BRIGNONE, GIROD,
*sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 15 gennaio 1854.*

**Diminuzione temporaria del canone gabellario
assegnato alle Provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853.**

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1854

SIGNORI,

Fra tutte le imposte la più molesta, la più odiosa è quella certamente della Gabella; e quando l'attivazione delle altre molte che abbiamo con ammirabile abnegazione votato, la diminuzione dei pesi dello Stato, le economie e le riforme che siamo in diritto di riprometterci ci permettessero di bandirla dal nostro Codice finanziario, o quanto meno di ridurla entro più modesti confini, noi ci rallegreremmo del beneficio come di grande ventura.

Ma allo stato a cui è ridotto il pubblico Erario, per quanto duro e gravoso riesca questo balzello, l'abolirlo sarebbe atto evidentemente improvido.

Una ineluttabile necessità ci costringe a mantenere ancora in vita la Gabella.

L'entità della tassa ed il modo di percezione sono ora determinati dalla legge 2 gennaio 1853.

(35-A)

Sono 7,660,573 lire che l'intero Stato deve pagare per la Gabella. Questa somma è ripartita dalla legge tra le Provincie; le Provincie distribuiscono il rispettivo loro canone tra i Comuni; ed i Comuni lo riscuotono per abbuonamento o volontario, o coattivo, oppure per esercizio.

Ecco tutta la legge;

A triplice vantaggio essa mira:

Primo — Quello di apportare una notevole diminuzione alle Provincie che anteriormente ne erano colpite, e di stabilire un pareggio tra queste e le altre che ne andavano esenti;

Secondo — Quello di fare cessare le molestie, le vessazioni, i soprusi che accompagnavano la percezione dei diritti gabellari operata col sistema degli appalti;

Terzo e principale — Quello di procurare un maggior prodotto alle pubbliche Finanze, di far loro toccare nette e sonanti lire sette milioni seicento sessantamila trecento settantatré.

Fu questa lusinghiera prospettiva che indusse il Parlamento a sanzionare quella legge, nonostante che si discostasse alquanto dai principi della scienza.

Ma i fatti vennero troppo presto a dimostrare che male si contrasta alla natura delle cose.

L'imposta della Gabella è essenzialmente un'imposta di consumazione; il prodotto quindi che se ne trae varia in più od in meno, secondochè maggiore o minore è la consumazione.

Ora la nuova legge, col colpire di una somma fissa ed invariabile ciascuna delle provincie dello Stato, ha la singolare pretesa di determinare e determina a priori il preciso quantitativo dei generi che ogni anno si consumeranno nelle singole provincie.

I dati statistici che si avevano intorno alla consumazione dei generi di gabella nelle provincie già gravate di questa imposta, non furono guida abbastanza sicura nel fissare il rispettivo canone. Lo fu tanto meno, per le provincie che ne erano andate sino allora esenti, la base adottata della popolazione.

E invero; non in tutte le provincie, non in tutti i Comuni si consuma a parità di popolazione la stessa quantità dello stesso genere. Il maggiore o minore frazionamento della proprietà e conseguentemente il maggiore o minore ben essere economico degli

abitanti, la diversa coltura dei fondi, il variare dei raccolti, la maggiore o minore mutabilità della popolazione e le cagioni che vi danno luogo, le abitudini della vita, lo sviluppo, lo stagnamento, la cessazione del commercio, del traffico, dell'industria, sono altrettante cause che notabilmente devono accrescere o scemare la consumazione nei vari Comuni, e quindi dare ragione ad aumenti o diminuzioni della tassa. Che se questa è prestabilita in una somma certa ed immutabile, se vuole essere pagata interamente in ogni caso, ne risulta l'ineguaglianza, l'ingiustizia, e conseguentemente l'inesigibilità dell'imposta.

Questi inconvenienti già per se gravissimi, originati dalla prima distribuzione dell'imposta tra provincia e provincia, crescono a mille doppi nelle successive tra Comuni e Comuni, tra esercenti ed esercenti, e giungono a tale segno da rendere assolutamente importabile l'imposta.

Scendendo ora dai principi generali ai particolari della legge, la Commissione si crede in dovere di segnalarvene i vizi principali.

Primo è di suscitare rivalità e discordie tra Comuni e Comuni di una stessa provincia, e di turbare quell'unione che è tanto desiderabile per il buon andamento degli interessi provinciali. Diffatti, non appena compiuta dai consigli provinciali l'ardua impresa della ripartizione, insorsero liti tra i Comuni; e siccome non si può alleviare la gravezza di un Comune senza toccare ai contingenti di tutti gli altri, così ne venne che l'appello di un Comune solo chiamò in causa tutti i Comuni della provincia, e che il malcontento da un punto si diffuse in tutta la provincia; con qual pro della concordia e delle finanze Comunali voi potete facilmente immaginarlo.

Il secondo vizio è la difficile ed innaturale condizione in cui sono posti i Comuni. Costituiti veri e soli debitori verso lo Stato dell'imposta gabellaria essi sono autorizzati a rimborsarsi del loro contingente per abbuonamento volontario o forzato, oppure per esercizio. L'abbuonamento volontario che sarebbe il mezzo più ovvio di rimborso, appunto perchè volontario, fu trovato nella pratica difficile dappertutto, impossibile in quei Comuni che furono di troppo gravati. L'abbuonamento coattivo oltre ad essere dispotico e per conseguenza contrario all'indole delle Amministrazioni co-

(35-A)

4

munali conduce gli esercenti ai due estremi, o di chiudere il loro esercizio, o di trasferirlo altrove. L'esercizio finalmente da un lato elude uno dei fini della legge aggravando l'imposta di tutte le spese che cagiona, dall'altro, posto come è dalla legge nelle mani dei Comuni, non può dare quei risultati che si riprometterebbe un appaltatore, il quale può adoperare nelle esazioni una severità, un rigore, una inflessibilità che non è consentita ai Comuni.

Nessuno adunque dei mezzi stabiliti dalla legge è acconcio a raggiungere il fine che la medesima si propone, l'esazione cioè dell'imposta nei Comuni, nemmeno nei rarissimi casi nei quali il contingente loro assegnato corrisponda veramente alla effettiva consumazione.

Quando poi il Comune sia stato nel riparto soverchiamente gravato, allora a meno che abbia il privilegio di far salire la consumazione reale sino al punto a cui ha presunto ascenda il Consiglio Provinciale o d'Intendenza, si vede costretto a sopperire al pagamento di quel tanto che manchi al compimento del suo contingente coi redditi propri o con altri mezzi dalla legge acconsentiti, il che equivale a snaturare l'imposta, e di consumazione quale deve essere, cambiarla in una vera imposizione diretta sui Comuni.

S'aggiunge un terzo vizio, che cioè l'interesse dei Comuni non è per nulla garantito dagli inconvenienti delle cessazioni o traslazioni degli esercizi, e conseguentemente che i loro bilanci sono esposti alla eventualità di eccessive perdite. Avvenne infatti, dopo l'approvazione del riparto per parte del Consiglio Provinciale, che in alcuni Comuni esercenti i quali erano tassati per L. 2/m., 4/m., 6/m. trasferirono il loro esercizio in altro Comune dal quale o non furono colpiti da tassa veruna, od il furono in una misura di gran lunga minore. E così que' primi Comuni sono obbligati a pagare per oltre tre anni una tassa di L. 2/m., 4/m., 6/m., sebbene privi della fabbrica, per esempio, di birra, o del macello, ed invece questi secondi nei quali si sono nuovamente impiantati gli esercenti, continuano per ugual spazio di tempo ad essere esenti dalla tassa, od a pagarne una minore del giusto.

Si aggiunge altresì che i Comuni, collettori quali sono dell'imposta, non possono essere sicuri di esigerla intera, perchè circo-

scritto quale è il contingente negli angusti limiti dei Comuni, gli abitanti dell'uno possono facilmente provvedersi il genere soggetto alla Gabella da esercenti di altri, per poi consumarlo al loro domicilio, senza corrispondere al proprio Comune la tassa che gli sarebbe dovuta. Al quale inconveniente non è possibile ovviare se non collo stabilire dazi di entrata, cosa impossibile nella gran maggioranza dei Comuni.

Sinora dell'interesse delle Provincie e dei Comuni, ora veniamo a parlare di quello dello Stato.

È egli questo interesse sufficientemente garantito dalla legge? Non crediamo di errare rispondendo ricisamente no.

Se per una parte è vero, come già notammo, che il Comune è debitore della quota del canone; se è vero che questa quota è annoverata fra le spese obbligatorie; se è vero inoltre che il Comune può essere autorizzato a sopperire al pagamento del canone con redditi propri o con altri mezzi consentiti dalla legge; per l'altra è pure positiva che a differenza di tutte le altre spese obbligatorie, il pagamento di detto canone non può essere effettuato giammai, e non senza ragione, per mezzo di sovraimposta alle contribuzioni dirette.

E siccome non pochi sono i Comuni che non hanno il vantaggio di potere distribuire tutto intero il loro contingente, siccome la maggior parte dei Comuni priva affatto di rendite proprie ed impossibilitata a procurarsene delle nuove, non ha altro mezzo per fare fronte alle spese obbligatorie tranne quello di accrescere le contribuzioni dirette, così ne avviene che il Comune, quando pure il voglia, non può e non deve pagare la parte di quota che non ha potuto distribuire, ed il Governo non può esigerla.

Dicemmo che non senza ragione la legge vieta ai Comuni di sovraimporre alle contribuzioni dirette per fare fronte al pagamento del canone. Ammessa infatti questa facoltà la legge perderebbe affatto quel carattere di imposta di consumazione che le è tutto proprio. La tassa invece di colpire la consumazione imporrebbe i proprietari, e quel che è peggio li imporrebbe o non li imporrebbe secondochè equa o non fosse stata la distribuzione del canone provinciale fra i Comuni. Dal che ne seguirebbe lo scandalo di vedere i proprietari di un Comune non pagare la menoma

(55-A)

somma a questo titolo, ed i proprietari del Comune vicino essere invece colpiti da una sovraimposta più o meno grave.

Egli è dunque provato che nemmeno l'interesse dello Stato è sufficientemente garantito dalla legge 2 gennaio 1855.

Non è quindi a meravigliare che le considerazioni che vi adducemmo congiunte a quelle desunte dalla mancanza del raccolto delle uve in varie provincie od in una parte considerevole di esse, abbiano indotto le rappresentanze e provinciali e comunali, non ostante che la tassa attuale per quelle che erano già soggette all'imposta sia alquanto minore dell'antica, ad emettere voti e ad inoltrare ricorsi al Governo ed al Parlamento perchè riformino la legge, e nel frattempo provveggano in modo da esonerarli da quella parte di tassa che sarebbe superiore alle loro forze.

È lieta la Commissione di vedere che il signor Ministro delle Finanze come non tardò molto a fare ragione alla voce pubblica allorchè unanime giustamente reclamava una immediata riforma sulla tassa dei cereali che si importano dall'estero, così sia stato sollecito di prendere l'iniziativa per una modificazione alla legge sulla Gabella, che parimenti il Paese con insistenza richiedeva.

Se non che mentre sembra d'aver dimostrato, che gli inconvenienti che si riscontrano nell'esecuzione di questa legge nè sono tutti della stessa natura, nè provengono tutti dalle stesse cause, ma vogliono essere distinti in due diverse specie, radicali gli uni ed intrinseci alla stessa legge, epperò permanenti e duraturi per tutto il tempo in cui impererà la legge, accidentali e temporari gli altri che saranno perciò per cessare quando il Cielo si mostri più benigno ai nostri vigneti, il signor Ministro e nel rapporto e nella dispositiva del suo progetto si restringe invece a lamentare i secondi soltanto, i quali, benchè abbastanza gravi, non sono però i soli che spingano e le Provincie ed i Comuni ad esporre i loro reclami.

Era quindi ben naturale che gli Uffici chiamati ad emettere il loro avviso intorno al progetto presentato dal signor Ministro nella tornata del 2 gennaio prossimo passato procedessero più oltre, ed estendessero le loro investigazioni sui principali vizi della legge che l'esperienza ha più particolarmente segnalati. Queste investiga-

zioni li condussero a concludere quasi unanimi che la legge era inesequibile, e che la si doveva quanto prima riformare.

Ed eccovi il perchè la Commissione vi propone l'articolo primo.

Essa con ciò è ben lungi dal credere che la imposta della Gabella possa cessare col giugno del 1855. Non può, non deve dare questa lusinga al Paese. Solo intendimento della Commissione è che per quell'epoca l'imposta della Gabella sia regolata da norme più razionali di quello sieno le attualmente vigenti.

In questa materia il Ministero soltanto è in grado di prendere l'iniziativa e di presentare un progetto definitivo, siccome il solo che possa procurarsi i diversi elementi indispensabili a formularlo, quale l'importanza e la gravità della materia il richiedono.

Sì il signor Ministro delle Finanze che il signor Relatore nell'occasione in cui si discuteva la legge 2 gennaio 1852 dichiaravano che la medesima poteva adottarsi in via d'esperimento soltanto, ed il primo non esitava punto ad affermare che dal lato teorico e scientifico voleva a quello della Commissione essere preferito il primitivo progetto del Governo.

La Commissione pertanto ha fondata speranza che lo stesso signor Ministro appoggerà la disposizione contenuta nell'articolo primo.

Già riconoscemmo peccante e difettosa la ripartizione seguita tra provincia e provincia. Ma ove pure la si volesse ravvisare equa e consentanea ai principii, è però evidente che quando manca l'oggetto imponibile, la tassa vuole essere per necessità diminuita.

Ma se questa logica conseguenza non può essere da alcuno contestata, non è parimenti agevole cosa lo determinare la misura della diminuzione da farsi, ed il tempo durante il quale debba ammettersi.

Pur troppo pare che le influenze atmosferiche le quali vengono da tanto a tanto a rapirci o dimezzarci il raccolto de' nostri campi, non cessino ad un tratto, ma lascino anche per una serie più o meno lunga di anni avvenire, traccia dei perniciosi loro effetti. Triste prova ce ne somministrano la malattia delle patate ed il brusone che per vari anni afflissero i nostri coltivatori. E se non è presunzione lo entrare nei misteri della natura, ci pare

(35-A)

che non possiamo avere gran fiducia di vedere in quest'anno più largo il prodotto dei nostri vigneti.

Ma quand'anche le speranze e le fatiche delle provincie vinifere fossero coronate dal più prospero successo, la Commissione non crede, possa cessare d'un tratto la deficienza ed il caro del vino.

Una volta che il fondo di riserva è esausto, che il vuoto si è fatto, una raccolta sola, per abbondante che sia, è inefficace ad abbassare il prezzo sì, che diventi normale.

Lo restringere quindi a sei mesi la diminuzione dell'imposta, l'estenderla anche al solo anno corrente, sarebbe provvedimento affatto insufficiente allo scopo.

Dimostrato d'altronde che i vizi inerenti alla legge 2 gennaio 1853 non ne permettono l'attuazione secondo il vero intendimento di chi la dettava, ne segue che anche nel caso il più favorevole che la Commissione augura al suo paese, non potremmo riprometterci di vedere cessati gli inconvenienti che ora si lamentano, se non attenuando il peso della imposta.

Nè basta qualunque alleviamento; bisogna sia tale da porre in grado le provincie e comuni di pagare il rispettivo loro canone senza grave detrimento.

La misura della diminuzione dell'imposta vorrebbe essere desunta dalla consumazione operatasi nei sette mesi ultimi scorsi. Ma ben pochi dati, ben pochi elementi la Commissione ha potuto procacciarsi nel breve intervallo di tempo assegnato a' suoi lavori. Se si prendesse a norma l'esazione fattasi dal Governo, la riduzione che essa dovrebbe proporvi, sarebbe per apparire non che forte, eccessiva (1). Quella che il Governo propone, di un decimo cioè, sia che si riguardi alla biennale mancanza del raccolto, sia che all'altissimo prezzo del vino, è subito riconosciuta insufficiente.

In questo stato di cose la Commissione crede di servire all'interesse delle Provincie e dei Comuni non che a quello delle pubbliche Finanze proponendovi la riduzione del 20 p. %

. Questa riduzione, lasciate intatte le quote a carico delle Città di To-

(1) Infatti il Governo che per il semestre scorso doveva esigere L. 3,830,486 non aveva alli 30 gennaio p. p. riscosso che sole L. 4,329,264 13, ossia poco più del terzo.

rino e di Genova che in complesso ascendono a lire 1,956,958, sgraverebbe le Provincie di lire 1,140,685; e così lo Stato invece di incassare lire 7,660,375 non esigerebbe che lire 6,519,790, somma maggiore di L. 1,144,052 di quella che si ricavava prima che l'imposta della Gabella fosse estesa a tutte le Provincie, e minore di sole lire 370,210 di quella che il Ministero presumeva di ricavare col primitivo suo progetto che presentava alla Camera il 19 marzo 1852.

La Commissione imprese qui a trattare la questione, se si dovesse ammettere una maggiore, e speciale riduzione a favore della Provincia di Genova, ed in altri termini se si dovesse toccare al riparto della quota delle diverse Provincie, fissato dalla Tabella n.° 2 annessa alla legge 2 gennaio 1853.

Le ragioni che stanno per la Provincia di Genova sono esposte nel rapporto che precede il progetto del signor Ministro, delle quali non si può disconoscere l'importanza, e che è inutile ripetere.

La Commissione non ha creduto di potere ammettere una diminuzione più forte per quella Provincia per i riflessi seguenti:

Il riparto fra le Provincie dello Stato è la pietra angolare su cui tutta poggia la legge 2 gennaio 1853. Scalzata la base da un lato non havvi più ragione per non toccarla dall'altro. Ammesso un alleviamento più notevole per la Provincia di Genova, giustizia ed equità comandano, lo si ammetta anche per tutte quelle altre che trovinsi in identica o deteriore condizione. Da ciò solo che il sig. Ministro delle Finanze ha rappresentata la gravezza che pesa sulla Provincia di Genova, non ne discende la conseguenza che nessuna altra sopporti lo stesso peso, o non lo sopporti più grave. Il signor Ministro può avere tenuto conto eziandio delle altre singole Provincie, certo è però che non ne fa il menomo cenno nella sua relazione.

Ora è notorio che oltre la provincia di Genova reclamano quelle d'Oneglia, di Pinerolo, di Valle Sesia, dell'Ossola ed altre ancora. Vi citeremo in ispeciale modo la provincia di Bobbio. L'imposta gabellaria per i Comuni di questa provincia che per lo addietro vi andavano soggetti, era subappaltata per lire 19,458. La legge 2 gennaio 1853 ridusse l'antica imposta dal momento che sopprimeva la tassa sulle pelli, e vi detraeva ancora quella parte

(35-A)

corrispondente alle spese che seco portava l'appalto. La nuova tassa adunque di quei Comuni della provincia di Bobbio avrebbe pure dovuto essere d'altrettanto minore. Invece essa è ora salita ad oltre lire 27,000.

Solledata in modo speciale la provincia di Genova che pure deve ora risentire quasi intiero il beneficio della recente riforma daziaria, vogliono pure essere ugualmente sollevate viemmaggiormente quella di Bobbio ed altre; e la Commissione sarebbe forzata ad entrare tale in un laberinto, dal quale, mancante quale è dei dati voluti, non potrebbe uscire, e vi confessa che non nutre fiducia di riuscire a proporvi un riparto più consentaneo alle diverse circostanze locali.

La provincia di Genova racchiude centri di popolazione, nei quali per essere la consumazione dei generi sottoposti alla Gabella maggiore di quella di altri Comuni della provincia stessa, la tassa può essere senza sacrificio pagata, e lo sgravio perciò del quinto, che la Commissione vi propone, potrebbe secondo il suo progetto più o meno cumularsi sulle minori terre che versano in ben altre condizioni.

La provincia di Genova inoltre non produce gran copia di vino in confronto di altre provincie dello Stato. Ora fra queste alcune ve n'ha, per le quali l'antica tassa che servì di norma principale per la fissazione della nuova, poggiava specialmente sulla loro condizione essenzialmente vinifera, e conseguentemente sulla maggiore consumazione che ivi si faceva del vino. Dal che deriva che quelle provincie medesime, le quali in tempi ordinari non possono ravvisarsi per nulla gravate, ora che per le anormali annate è quasi cessata la consumazione del vino, appaiono eccessivamente colpite.

La Commissione è quindi dolente di non potere ammettere una più larga diminuzione a favore della provincia di Genova. Essa però si lusinga che a quella provincia non tornerà ingrata la sua proposta, la quale se non combina perfettamente colle considerazioni addotte dal signor Ministro delle Finanze a di lei favore, le attribuisce però ed una diminuzione di lire 3 15 p. 0/0 in più, ossia una somma maggiore di lire 9,320 di quello le assegna il progetto del Governo, ed estende la diminuzione ugual-

mente che per tutte le altre provincie dello Stato a tutto giugno 1853, mentre il Ministero intendeva restringerla anche per quella di Genova al primo semestre del 1854, e, finalmente, quello che più importa, fissa un termine entro il quale la legge 2 gennaio 1852 deve essere riformata.

Un'altra non meno grave questione si presentava alla Commissione a risolversi, la quale consiste nel vedere se tutti indistintamente i Comuni, qualunque sia il numero di loro popolazione, dovessero essere chiamati a compartecipare al beneficio della riduzione del canone fatta alle Provincie, ed in una proporzione fissa e certa, oppure se lo alleviamento dovesse solo restringersi alle terre minori, ed a seconda de' riconosciuti bisogni.

Teoricamente parlando, fa d'uopo ammettere che più forte è la consumazione nelle località dove è più agglomerata la popolazione.

Ma se questo principio, consacrato dagli statisti, non può essere contestato, la Commissione teme però assai possa trovare costantemente una giusta applicazione nella pratica. A lei consta infatti che alcuni centri di maggiore popolazione sono in proporzione non meno aggravati di quello lo sieno Comuni di molto minore popolazione. L'escludere adunque *a priori* i Comuni i più popolati da un beneficio il quale, di sua natura, vuole essere esteso a tutti quelli che sono in situazione da dovere invocarlo, non parve nè troppo logico, nè troppo conforme ad equità.

Parimenti l'ammettere tutti i Comuni, senza distinzione di sorta, al beneficio della riduzione in un modo uniforme ed assoluto, quando risulta che alcuni Comuni pagano agevolmente la loro quota, sarebbe stato lo stesso che estendere l'effetto di questo progetto di legge, che il signor Ministro chiama d'indole di quasi beneficenza, là dove non è richiesta.

Lo stesso inconveniente si incontrerebbe anche nel caso, in cui si adottasse un terzo metodo, quale sarebbe quello di dividere in due categorie i Comuni, comprendendo nell'una i più popolati, i meno nell'altra, ed applicando alla prima la riduzione per esempio del decimo, ed alla seconda del quinto o del quarto; poichè è ben ovvio lo scorgere che in alcuni casi anche il decimo andrebbe a sgravare Comuni che non hanno nessun bisogno di sgravio.

Nell'intento di ovviare ad ogni inconveniente, di non precludere

(35 A)

la via a nessun Comune di rappresentare i suoi bisogni, di rendere ad ognuno il fatto suo, la Commissione crede essere migliore partito l'adottare un sistema che faccia facoltà all'Intendente ed al Consiglio Provinciale di estendere o no a tutti i Comuni, ed in quella misura che l'equità sia per suggerire, il beneficio della riduzione fatta al canone della Provincia.

La Commissione crede abbastanza garantito l'interesse dei Comuni ammettendo che il Consiglio Provinciale abbia, ove d'uopo, a rivedere il riparto fatto dall'Intendente. Un ulteriore appello non servirebbe che a fomentare i dissidi tra Comuni e Comuni, e ad aggravarli di spese.

Le considerazioni che avemmo l'onore di esporvi sin qui, sono quelle che informano il progetto di legge, che la Commissione ad unanimi voti sottopone alle vostre deliberazioni.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il canone relativo ai diritti di gabella stabilito per la provincia di Genova dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1853, e dall'annessavi tabella numero 2, è ridotto di L. 50/m.

Art. 2.

Il canone fissato nell'accennata tabella per le altre provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle Città di Torino e di Genova, è pure ridotto rispettivamente di un decimo.

Art. 3.

La diminuzione di cui nei due articoli precedenti sarà applicata soltanto all'ultimo semestre 1853, a datare dal primo dell'anno corrente.

Art. 4.

L'Intendente della provincia procederà al riparto della somma come sopra concessa in diminuzione fra tutti i Comuni componenti la provincia, tenuto conto delle loro condizioni speciali, esclusi però quelli la cui popolazione agglomerata eccede i dieci mille abitanti.

Art. 5.

Il quadro di riparto sarà dall'Intendente sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale a quest'effetto appositamente convocato.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La legge del 2 gennaio 1853 cesserà d'essere in vigore col 30 Giugno 1855.

Art. 2. 1°

Dal primo Gennaio 1854 ~~è sino al termine sovra~~ indicato il canone fissato nella tabella, annessa alla legge ~~pubblicata~~ sotto il numero 2°, per ciascuna ^{1. Gennaio 1853.} delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto.

Art. 3. 1°

L'Intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i Comuni della provincia secondo le speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai Sindaci di tutti i Comuni.

Art. 4. 3°

I Sindaci entro giorni 10 sottoporranno la tabella ai Consigli Comunali, appositamente convocati, per le loro osservazioni, e la rinverranno unitamente a queste all'Intendente.

Art. 5. 4°

L'Intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei Comuni alle deliberazioni del Consiglio Provinciale a questo effetto straordinariamente convocato.

Art. 6.

Il riparto colle modificazioni, che il Consiglio provinciale crederà dovervi introdurre sarà definitivamente approvato con decreto dell'Intendente, il quale lo fa pubblicare in ciascun Comune interessato, e ne trasmette due copie al Ministero delle Finanze.

Art. 7.

Il Consiglio delegato procederà nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui nell'articolo antecedente alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal Comune, fra gli esercenti contemplati nel titolo 4.° della legge 2 gennaio 1853, nella proporzione della rispettiva quota di detto canone.

Art. 4.°

Nel caso in cui i maggiori accordati ai Comuni dagli art. 24. e 25. della legge 2. Gennaio 1853. per rimborsarsi del canone e delle relative spese di amministrazione, fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a provvedere alle contribuzioni straordinarie per la somma effettivamente necessaria per coprire il loro contingente.

Art. 9.°

Nei Comuni, la cui popolazione complessiva è di 500 abitanti e più coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate dipendenti 500. o più metri dall'abitato principale, i commerci e le vendite contemplate dagli art. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. e 8. della Tariffa annessa all'art. 63. della legge del 2. Gennaio 1853, pagheranno il relativo diritto di permesso in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi e borgate, come se formassero insieme un comune separato. Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno tale diritto di permesso in relazione alla popolazione complessiva del comune.

Art. 10.°

Il diritto di permesso nei venditori ambulanti di cui all'art. 5.° della Tariffa annessa allo stesso art. 63., è ridotto ad un decimo dell'ammontare del diritto fissato dalla Tabella stessa per gli altri esercenti.

Art. 6.°

La tabella di riparto colle modificazioni, che il Consiglio Provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria con decreto dell'Intendente e pubblicata in ciascun Comune.

Art. 7.°

Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo.

Art. 8.°

Dopo la pubblicazione del decreto dell'Intendente il Consiglio Delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal Comune fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del Comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.

Art. 9.°

È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853 contrarie alla presente.

CAVALLINI Relatore.

*Approvato nella seduta del 21. Marzo 1854.
Cavallini*